



# COMUNE DI DERUTA

PROVINCIA DI PERUGIA

## **Art. 7 Progressioni economiche**

1. A norma dell'art. 16, comma 2, del CCNL del 31.3.1999, la progressione economica orizzontale si realizza nel limite delle risorse disponibili nella parte stabile del fondo, che sono destinate a tale fine in sede di contrattazione decentrata integrativa, nel rispetto della normativa vigente.
2. In presenza di risorse adeguate le progressioni interessano anche più categorie. Le risorse, di norma assegnate complessivamente, possono essere destinate anche in maniera proporzionale rispetto alla consistenza di organico di ciascuna categoria.
3. Il personale interessato è quello in servizio nell'ente al 31/12 dell'anno precedente alla data di sottoscrizione del CCDI o dell'Accordo Economico Annuale, che prevede l'attivazione dell'istituto in oggetto.
4. Il personale interessato deve possedere il requisito minimo di 24 mesi nella posizione in godimento, al 1° Gennaio dell'anno per il quale è bandita la progressione.
5. Le progressioni economiche orizzontali sono attribuite in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dalla metodologia di valutazione vigente.
6. Le progressioni sono effettuate in modo distinto per ognuna delle categorie e, all'interno delle categorie, sono utilizzati gli elementi di valutazione ispirati all'art. 5 del CCNL del 31/03/1999 e riportati nelle schede allegate (Allegato A1, A2, A3) al presente C.C.I.D.. La categoria D senza P.O. partecipa in modo distinto rispetto alla categoria D con P.O..
7. L'importo complessivo delle risorse annualmente destinate alle progressioni viene quantificato in sede di contrattazione annua in base all'accordo economico di destinazione delle risorse dell'anno, fermo restando comunque che la suddivisione deve avvenire per categoria come indicato al precedente comma.
8. In caso di mancato utilizzo delle risorse destinate alle progressioni, i risparmi andranno a sommarsi alla quota destinata alla performance individuale.
9. Nell'allegato A) sono indicati i criteri per la partecipazione alle PEO e la procedura di selezione.
10. In sede di linee di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica è opportuno prevedere la somma massima del fondo che può essere destinata alle progressioni economiche per ciascun anno del triennio.